

PROGETTO ASSONIME

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORITÀ INDIPENDENTI: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Sviluppi normativi in materia di Autorità indipendenti: dall'indagine conoscitiva della Camera ad oggi

In ambiti attinenti la tutela di diritti individuali e di interessi pubblici fondamentali, tra cui quello a un corretto funzionamento del mercato, l'attribuzione di competenze ad Autorità indipendenti si giustifica principalmente in base all'esigenza di sottrarre le decisioni alle oscillazioni connesse al ciclo politico e di assicurare una "imparzialità rafforzata" dell'amministrazione nei casi in cui tra i soggetti vigilati vi siano imprese a controllo pubblico.

In Italia soprattutto negli anni Novanta sono state istituite numerose Autorità indipendenti. Un'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nella XIII legislatura ha evidenziato le incongruenze conseguenti alla mancanza di un disegno sistematico nello sviluppo di questi organismi.

Nel corso della XIV legislatura sono state presentate proposte di riassetto organico della normativa in materia di Autorità. Tra i progetti più articolati vi sono il disegno di legge AS 956 (Amato-Letta) e il disegno di legge AC 2224 (Tabacci). Entrambi fissano principi e norme generali in ordine all'organizzazione e alle funzioni delle Autorità e propongono la riduzione del numero delle Autorità, sia attraverso accorpamenti sia attraverso la trasformazione di alcune Autorità in agenzie sottoposte ai poteri di indirizzo e vigilanza dei Ministri di riferimento.

Per l'attività di regolazione, la legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001, articolo 12, comma 1) ha prescritto alle Autorità indipendenti di dotarsi "nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme e metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione". Nel settore delle comunicazioni elettroniche la normativa comunitaria ha richiesto l'introduzione di forme di consultazione pubblica per l'adozione di atti di regolazione da parte dell'Autorità competente.

La legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento nel 2005 prevedeva, in linea con quanto proposto dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali del 1997, una espressa menzione delle Autorità indipendenti nella Costituzione. Il nuovo articolo 98-bis della Costituzione avrebbe sancito che “per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione” e su materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato la legge può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendo la durata del mandato dei componenti, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. La norma richiedeva inoltre che le Autorità riferissero alle Camere sui risultati delle attività svolte. Il compito di nominare i presidenti delle Autorità era attribuito al Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle due Camere.

La mancata conferma della legge costituzionale nel referendum dello scorso giugno ha fatto venire meno questa integrazione normativa. Peraltro, una espressa copertura costituzionale delle Autorità non è strettamente necessaria. La presenza di questi organismi nel nostro ordinamento è ormai generalmente accettata come parte integrante del “diritto costituzionale europeo”.

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 per la tutela del risparmio ha in parte recepito le proposte contenute nel disegno di legge Amato-Letta. In particolare, essa ha fissato una disciplina comune per i procedimenti delle Autorità di vigilanza e controllo nel settore finanziario (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip), distinguendo tra procedimenti volti all'adozione di atti di regolazione (articolo 23) e procedimenti volti all'adozione di provvedimenti individuali (articolo 24)¹.

In materia di ripartizione delle competenze la legge n. 262/2005 ha seguito tendenzialmente un modello “per finalità”. Le competenze in materia di tutela della concorrenza nei confronti delle banche sono state trasferite dalla Banca d'Italia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si è inoltre tentato di realizzare una più netta distinzione tra le competenze di Consob e Banca d'Italia assegnando alla prima le funzioni a tutela della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli operatori e alla seconda le funzioni di tutela della stabilità. Il riordino delle competenze relative a Covip e Isvap è stato marginale.

¹ La legge n. 262/2005 interviene anche in materia di sanzioni amministrative delle suddette Autorità nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, escludendo la possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981 e successive modificazioni. La medesima legge pone regole comuni per i ricorsi avverso i provvedimenti individuali delle Autorità attribuendo la relativa competenza al giudice amministrativo, fatte salve alcune eccezioni per i provvedimenti sanzionatori.

Tra le evoluzioni intervenute negli ultimi anni va menzionata la trasformazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) nel Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che ha assunto anche le funzioni del centro tecnico per la rete unitaria della pubblica amministrazione. Il CNIPA opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con limitati margini di autonomia e non riveste natura di Autorità indipendente. Non appare attualmente prioritaria una revisione dello status di questo organismo.

Recentemente, con il recepimento delle direttive comunitarie n. 17 e 18 del 2004 nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha ampliato il suo campo d'azione divenendo Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

La maggior parte delle Autorità con competenze in campo economico (AGCM, AGCOM, AEEG, CONSOB, ISVAP) sono ormai inserite in reti a livello europeo. Anche il Garante per la protezione dei dati personale fa da tempo parte del Gruppo europeo dei garanti della privacy.

2. Impostazione di un intervento normativo organico in materia di Autorità indipendenti

Al fine di disegnare un intervento normativo organico in materia di Autorità per la XV legislatura occorre affrontare preliminarmente alcuni problemi di impostazione. Nel presente appunto ci si concentra in particolare sulle Autorità con competenze in materia di controllo e regolazione dei mercati.

Un primo ordine di questioni riguarda quali principi e norme organizzative comuni dovrebbero essere inseriti in una legge organica in materia di Autorità. Senz'altro appare utile uniformare i criteri di nomina e revoca, le incompatibilità, le garanzie procedurali minime, le modalità del rapporto con il Parlamento e il Governo. Può altresì risultare opportuno uniformare la durata del mandato e il numero dei componenti il collegio; in generale il collegio composto da quattro membri più il Presidente è il modello che ha funzionato meglio.

Un secondo insieme di questioni riguarda la revisione delle competenze. Al riguardo va ricordato che il programma del Governo prevede una razionalizzazione del sistema e in particolare una riduzione del numero delle Autorità².

² Discorso del Presidente Prodi al Senato, 18 maggio 2006.

Per razionalizzare il sistema non sembra efficiente partire da un tentativo di netta distinzione tra Autorità di garanzia e Autorità di regolazione in base alle funzioni svolte (funzioni amministrative - di autorizzazione, ordinatorie e sanzionatorie; funzioni di risoluzione delle controversie; adozione di atti di regolazione). Infatti, la maggior parte delle Autorità svolge più tipi di funzioni; inoltre, i compiti si evolvono nel tempo³. Una netta distinzione tra Autorità di garanzia e Autorità di regolazione finirebbe per irrigidire in maniera ingiustificata lo sviluppo di queste istituzioni, che spesso è determinato direttamente dall'evoluzione del diritto comunitario. Conviene piuttosto assicurare che la disciplina di ciascuna Autorità sia calibrata in modo che alle diverse funzioni corrispondano adeguati sistemi di garanzia. La legge sul risparmio si è già mossa in questa direzione.

Nel disegnare un intervento di riordino delle Autorità occorre affrontare le seguenti questioni:

- a) individuazione di nuove competenze settoriali che sarebbe utile attribuire ad Autorità indipendenti;
- b) individuazione dei casi in cui competenze attualmente attribuite ad Autorità indipendenti possono essere svolte da altri soggetti (agenzie, ministeri);
- c) individuazione di disfunzioni derivanti dall'esercizio in capo ad un'unica Autorità di diverse competenze e connesse esigenze di "scorporo";
- d) individuazione di possibilità di accorpamento in un'unica Autorità di funzioni diverse.

2.1 Nuove competenze settoriali che potrebbero essere attribuite ad Autorità indipendenti

Rispetto all'assetto vigente, tra le ulteriori materie che potrebbero essere assegnate alla competenza di un'Autorità indipendente vi è la regolazione del settore dei trasporti. L'esigenza si pone in particolare con riferimento alla realizzazione, alla gestione e all'accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali e portuali, nonché per la regolazione dei trasporti ferroviari. Il legislatore nazionale non ha sinora seguito un disegno coerente né per i trasporti nel loro insieme né per le loro singole componenti. Ne è derivata una normativa stratificata, con risultati non soddisfacenti in termini di competitività delle imprese, qualità dei servizi e recuperi di efficienza. E' mancata una interlocuzione istituzionale che consentisse di dotare la programmazione degli interventi infrastrutturali di un respiro ampio, così come una

³ Cfr. ad esempio la recente attribuzione alla Consob di compiti di conciliazione.

valutazione tecnica indipendente degli interventi in relazione alla loro congruità e razionalità e all'efficacia allocativa delle risorse stanziare. In termini generali pesa l'assenza di una visione unitaria delle relazioni tra i corrispettivi pubblici, gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale e i controlli amministrativi sui prezzi. Le singole amministrazioni a vario titolo incaricate della regolazione non sono state munite delle risorse e dei poteri necessari per adempiere alle loro funzioni. Il quadro delle competenze, inoltre, è rimasto confuso senza una scelta chiara in favore di un modello.

L'attribuzione di competenze in materia di trasporti a un'Autorità indipendente può essere realizzata secondo due modalità alternative: istituendo una nuova Autorità ad hoc o accorpando le funzioni in materia di regolazione dei trasporti con altre e assegnandole a un'unica autorità plurisettoriale.

Le funzioni statali di regolamentazione e controllo sui servizi idrici sono state affidate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche operante presso il Ministero dell'Ambiente. Tale organismo di vigilanza, che ha sostituito il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge Galli, nonostante la denominazione non è una Autorità indipendente. Uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 152/2006, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 luglio, prevede la soppressione di tale Autorità. Potrebbe essere opportuno, nell'osservanza dei limiti posti dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'attribuzione delle residue competenze statali di regolazione a un'Autorità indipendente plurisettoriale.

Alcuni progetti di legge della XIV legislatura prevedevano infine il trasferimento delle funzioni di Autorità di regolamentazione postale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dal Ministero delle comunicazioni all'Autorità che svolge funzioni di regolazione delle comunicazioni elettroniche.

2.2 Competenze attualmente attribuite ad Autorità indipendenti che potrebbero essere svolte da altri soggetti (agenzie, ministeri)

Analoghi criteri devono essere utilizzati per valutare se, al contrario, le funzioni attualmente attribuite a un'Autorità possano essere affidate a un Ministero o a un'agenzia sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero di riferimento, e in particolare se tale soluzione sia compatibile con l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali.

Il problema si pone oggi soprattutto per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'ipotesi di una trasformazione di tale Autorità in agenzia era stata già considerata nell'ultima legislatura (ddl Tabacci) ed è stata menzionata nelle intenzioni programmatiche del Governo⁴. Il recente ampliamento delle competenze dell'Autorità conseguente al recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti non cambia in misura sostanziale i termini della questione.

La legge affida all'Autorità lo svolgimento di una serie di funzioni, al fine di garantire la qualità, l'efficienza, l'efficacia, la tempestività, la trasparenza e la correttezza nella materia dei contratti pubblici, anche di interesse regionale. La prima consiste nell'esercizio dell'attività di vigilanza (poteri di indagine, poteri di autorizzazione e controllo sulle SOA). La seconda funzione consiste nel segnalare eventuali irregolarità o violazioni delle regole sugli appalti pubblici agli organi di controllo competenti (pubblico ministero, Corte dei Conti). La terza funzione consiste nella segnalazione al Governo e al Parlamento di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa nelle materie di competenza e di formulazione di proposte per la revisione della disciplina. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non ha poteri di *adjudication*, inibitori o coercitivi; in occasione della recente presentazione della relazione annuale al Parlamento, il Presidente dell'Autorità ha auspicato l'attribuzione di tali poteri nei confronti delle amministrazioni appaltanti. Presso l'Autorità opera una Camera arbitrale per la definizione delle controversie tra stazione appaltante e appaltatore inerenti l'esecuzione del contratto.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è oggi un'Autorità indipendente, in quanto organismo collegiale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. A riguardo la Corte Costituzionale ha chiarito che "le attribuzioni dell'Autorità non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva e di controllo; esse esprimono una funzione di garanzia, in ragione della quale è configurata l'indipendenza dell'organo. Le attività rimesse all'Autorità assumono carattere strumentale rispetto alla conoscenza e alla vigilanza nel complessivo settore dei servizi pubblici" (sentenza 7 novembre 1995, n. 482).

L'ipotesi della trasformazione in Agenzia va a configurare un rapporto più stretto con il Ministero delle Infrastrutture, che avrebbe poteri di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'organismo. Occorre valutare se tale scenario sia compatibile con l'attribuzione di poteri di *adjudication* all'Agenzia/Autorità. La maggiore

⁴ Cfr. il già citato discorso del Presidente Prodi al Senato, 18 maggio 2006.

integrazione con il Ministero potrebbe favorire l'eliminazione delle attuali aree di sovrapposizione tra le competenze di quest'ultimo e quelle dell'Autorità.

2.3 Individuazione di disfunzioni derivanti dall'esercizio in capo ad un'unica Autorità di competenze eterogenee e connesse esigenze di "scorporo"

Un ulteriore tema riguarda l'opportunità di scorporare dalle Autorità alcune funzioni che possono risultare controproducenti per l'efficace svolgimento dei principali compiti istituzionali.

Al riguardo viene anzitutto in rilievo la questione della competenza in materia di conflitto di interessi attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 20 luglio 2004, n. 215; lo svolgimento di tale funzione può impropriamente accrescere la "valenza politica" dell'attività dell'Autorità garante (e l'attenzione politica sulle nomine).

Nella prassi, l'attuazione della legge da parte dell'Autorità non ha sinora creato problemi. Tuttavia, in una prospettiva sistematica, se si intende ampliare il raggio di azione dell'Autorità garante l'evoluzione più opportuna è in direzione di un'Autorità per la tutela "della concorrenza e dei consumatori", a cui potrebbero essere eventualmente attribuite anche competenze in materia di aiuti di Stato, e non certo in direzione di un'Autorità preposta al controllo dei titolari di cariche pubbliche.

Non appare oggi conveniente affrontare i costi del trasferimento ad un nuovo soggetto delle competenze ad applicare la legge n. 215/2004; sembra preferibile aspettare la complessiva revisione della disciplina sul conflitto di interessi per ridefinire in tale contesto anche l'assetto istituzionale più appropriato. Va valutato se sia opportuno inserire una delega legislativa per la revisione della disciplina sul conflitto di interessi nel disegno di legge sulle Autorità indipendenti.

Analoga questione si pone per le competenze dell'AGCOM in materia di tutela del pluralismo dell'informazione. Si tratta di competenze eterogenee rispetto ai compiti di regolazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche e di forte valenza politica. Può pertanto essere opportuno privare l'Autorità di regolazione delle relative funzioni, nell'ambito di un disegno complessivo di riassetto delle competenze istituzionali in materia di garanzia dei diritti della persona rispetto ai contenuti dell'informazione e tutela del pluralismo dell'informazione (cfr. sul tema anche il disegno di legge Tabacci della scorsa legislatura).

Non sarebbe opportuno un trasferimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle competenze in materia di pluralismo dell'informazione, che pure è stato ipotizzato. La tutela dei due beni pubblici della concorrenza e del pluralismo informativo richiede infatti metodologie completamente diverse; una confusione tra i due obiettivi potrebbe avere ripercussioni molto dannose per la corretta applicazione degli strumenti a tutela della concorrenza nell'interesse del consumatore e dell'efficiente funzionamento dei mercati. Inoltre, anche le competenze in materia di pluralismo, così come quelle in materia di conflitto di interessi, potrebbero accrescere la valenza politica dell'azione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2.4 Possibilità di accorpamento delle funzioni svolte dalle Autorità

Occorre infine individuare quali criteri seguire nella valutazione di ipotesi di accorpamento tra Autorità.

In presenza di alcune condizioni gli accorpamenti producono benefici. Anzitutto, l'unificazione delle competenze in capo a un soggetto può aiutare a superare i problemi di coordinamento e di parziale sovrapposizione di attività tra diverse Autorità. Ne possono derivare l'eliminazione delle duplicazioni di funzioni e, quindi, riduzioni dei costi. Inoltre, in linea di principio un regolatore monosettoriale in un mercato concentrato è più esposto al rischio di "cattura" rispetto a un regolatore con competenze plurisettoriali; tramite accorpamenti si può cercare di attenuare questo rischio.

L'ampliamento delle competenze settoriali delle Autorità, peraltro, può anche produrre costi e inefficienze. Anzitutto, nella fase transitoria queste riorganizzazioni richiedono tempo e costi di aggiustamento. Dagli accorpamenti possono derivare disfunzioni organizzative e un rischio di despecializzazione del personale.

Inoltre, Autorità a cui vengano attribuite troppe competenze possono divenire grandi centri di potere, rispetto ai quali i problemi di autoreferenzialità tipici delle Autorità indipendenti si aggravano e non riescono a essere controbilanciati dai normali sistemi di rapporto con il Parlamento.

Infine, bisogna considerare il problema della capacità del collegio di cinque componenti a operare come organo decisionale su una pluralità di materie se queste sono tra loro eterogenee. Una struttura decisionale con un collegio più ampio, diviso in sotto-collegi per materia, fa perdere gran parte dei vantaggi dell'attribuzione delle

competenze ad un'unica Autorità. Vi è il rischio di “parlamentini”; si attenuano i risparmi e le semplificazioni sul piano organizzativo.

Da queste considerazioni discende che la convenienza di unificare le competenze delle Autorità è maggiore quando queste sono vicine per materia e quando nell'attività istituzionale emergono sovrapposizioni e problemi di coordinamento.

Le soluzioni da adottare non vanno studiate in astratto, ma in relazione alla concreta situazione sulla quale si va a intervenire. Non esistono *best practices* a livello internazionale generalizzabili in tutti i contesti. I modelli variano nei diversi Stati.

Nei servizi di interesse economico generale, ad esempio, si va dal modello monosettoriale del Regno Unito (Ofgas, Ofcom, Ofwat, e così via) al modello tedesco dell'Autorità delle reti, competente in materia di energia elettrica e gas, telecomunicazioni, poste e ferrovie.

Per quanto concerne l'Italia appare senz'altro opportuno completare il riassetto delle Autorità nel settore finanziario, eliminando l'Isvap e la Covip e assegnando le relative competenze alla Banca d'Italia per la tutela della stabilità e alla Consob per quanto attiene alla trasparenza e alla tutela degli investitori.

Sembra parimenti conveniente assegnare ad un'unica autorità le competenze statali di regolazione in materia di energia elettrica, gas e acqua. A queste competenze potrebbero essere accorpate quelle di regolazione in materia di trasporti, trattandosi anche in questo caso principalmente di questioni connesse alle condizioni di accesso a infrastrutture.

Appare infine logico attribuire ad un unico soggetto le competenze in materia di regolazione delle comunicazioni elettroniche e delle comunicazioni postali.

L'ipotesi ancora più radicale di costituire un'unica Autorità delle reti, competente in materia di energia elettrica, gas, acqua, trasporti, comunicazioni elettroniche e poste, va considerata con cautela in relazione al rischio sopra accennato della creazione di un'eccessiva concentrazione di potere e alla difficoltà che un tale organismo avrebbe nel funzionare con un unico collegio di cinque componenti.

3. Riassetto delle competenze: quali proposte

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si allega qui uno schema di disegno di legge che propone un riassetto organico delle competenze delle Autorità basato sulle seguenti linee direttrici:

- a) soppressione di Isvap e Covip e attribuzione delle relative funzioni a Consob e Banca d'Italia, sulla base di un modello di competenze per finalità;
- b) riassetto delle competenze in materia di regolazione dei servizi di interesse economico generale incentrato sui due insiemi “energia elettrica, gas, acqua e trasporti” e “comunicazioni elettroniche e postali”;
- c) sottrazione all’Autorità di regolazione delle comunicazioni delle competenze in materia di garanzia dei diritti della persona rispetto al contenuto dell’informazione e di tutela del pluralismo e delega al Governo per la ridefinizione della disciplina in materia (nello schema di disegno di legge non viene indicato a quali soggetti trasferire le relative competenze, trattandosi di una scelta a prevalente carattere politico; per questo motivo sono lasciati in bianco i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega);
- d) trasformazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in agenzia.

Tramite tale riassetto il numero delle Autorità indipendenti viene ridotto di tre unità.

Nell’ipotesi in cui venisse mantenuto lo status di Autorità indipendente all’organismo preposto alla vigilanza sui contratti pubblici, si potrebbe considerare un modello di accorpamento delle competenze in materia di regolazione dei servizi di interesse economico generale alternativo a quello qui proposto. In tale ipotesi, infatti, mantenendo costante il numero delle Autorità, si potrebbe ipotizzare un accorpamento basato su “energia elettrica, gas, acqua, comunicazioni elettroniche e postali” da un lato e su “contratti pubblici, infrastrutture e trasporti” dall’altro.

4. Struttura di un provvedimento normativo organico in materia di Autorità

La struttura più appropriata per un provvedimento normativo organico in materia di Autorità indipendenti, sul modello dei disegni di legge della scorsa legislatura, è quella di una legge contenente principi e norme generali in ordine all’organizzazione e alle funzioni delle Autorità e disposizioni che attribuiscono

deleghe al Governo per il riassetto delle competenze. Nello schema di disegno di legge qui allegato sono inserite anche norme per l'istituzione dell'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti e norme "per la concorrenza e la regolazione dell'accesso alle infrastrutture e dei servizi di trasporto".

Le disposizioni a carattere orizzontale riguardano la natura delle Autorità e la caratteristica dell'indipendenza, la composizione del collegio, lo statuto giuridico dei componenti, il finanziamento, l'organizzazione, i poteri regolamentari, i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione e di provvedimenti individuali, i poteri sanzionatori, il controllo giurisdizionale, i rapporti istituzionali.

Non si è ritenuto di includere una disciplina comune in materia di conciliazione stragiudiziale davanti alle Autorità per la risoluzione delle controversie tra privati. Quest'ultima materia, attualmente in evoluzione (v. disposizioni della legge sul risparmio), sembra prestarsi a soluzioni comuni per le Autorità di regolazione settoriale, mentre appare dubbia l'opportunità di un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche alla luce degli orientamenti comunitari volti a sviluppare l'applicazione diretta delle disposizioni antitrust da parte dei giudici degli Stati membri.

Le disposizioni con cui viene istituita la nuova Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti ne definiscono le competenze. In materia di energia ed acqua, si fa rinvio alle competenze attualmente attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche. In materia di trasporti, sono invece definiti espressamente le finalità e i criteri per l'esercizio dell'attività istituzionale, nonché i poteri attribuiti all'Autorità. Non sono state invece affrontate le scelte di tipo organizzativo e gestionale, relative ad esempio alla sede e all'ammontare delle risorse finanziarie necessario per lo svolgimento delle nuove funzioni; tali aspetti andranno definiti nelle sedi appropriate.

Da ultimo va ricordato che per molte materie connesse all'attività delle Autorità di regolazione è opportuna una revisione del sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Andrebbero infatti ricondotte alla competenza legislativa esclusiva statale alcune materie attualmente affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni o alla competenza residuale delle Regioni. Si tratta, in particolare, delle materie connesse alle grandi reti nazionali, quali "produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia", le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e le relative norme di sicurezza; l'ordinamento della comunicazione.

La struttura dello schema di disegno di legge qui allegato è la seguente:

- il Capo I contiene principi e norme generali in materia di Autorità indipendenti;
- il Capo II prevede l'istituzione dell'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti;
- il Capo III contiene norme per la concorrenza e la regolazione dell'accesso alle infrastrutture e dei servizi di trasporto, ossia la disciplina sostanziale dell'attività della suddetta Autorità per quanto attiene ai trasporti;
- il Capo IV, contenente le disposizioni transitorie e finali, conferisce al Governo le deleghe legislative per il riordino delle competenze delle Autorità.

Schema di disegno di legge

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORITÀ INDIPENDENTI

CAPO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

Articolo 1

(Principi generali)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono principi e norme generali in ordine all'organizzazione e all'attività delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 2, di seguito denominate "Autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le discipline di settore relative a ciascuna delle Autorità già presenti nell'ordinamento.
2. Le Autorità sono organi costituiti e disciplinati dalla legge, preposti a compiti di garanzia dei diritti dei consumatori e degli utenti; protezione di diritti e interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati europei; tutela della concorrenza; regolazione dei mercati nei casi in cui la concorrenza non sia sufficiente.
3. Le Autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale e perseguono le finalità stabilite dalla legge istitutiva con indipendenza di giudizio e di valutazione.
4. Le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nei casi in cui la legge istitutiva lo preveda, tengono conto degli indirizzi generali di politica economica adottati dal Governo.

Spiegazione

L'articolo 1 chiarisce che l'intervento normativo è volto a stabilire alcuni principi in materia di organizzazione e funzionamento delle Autorità indipendenti. Il tratto caratteristico di questi organismi è identificato nella piena indipendenza nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge, che non deve venire meno neanche nei casi in cui, per l'esercizio delle funzioni di regolazione, la legge riconosce al Governo un potere di indirizzo generale nei settori in cui operano le Autorità. Viene chiarito che le funzioni di regolazione del mercato attribuite alle Autorità sono giustificate solo nei casi in cui la concorrenza non sia sufficiente.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Sono Autorità ai fini della presente legge:
 - a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
 - b) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita ai sensi del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
 - c) l'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti, istituita dall'articolo 14 della presente legge;
 - d) l'Autorità di regolazione delle comunicazioni, che svolge le funzioni di regolazione del mercato postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attualmente esercitate dal Ministero per le comunicazioni, nonché le funzioni già attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21 in materia di garanzia dei diritti della persona rispetto ai contenuti dell'informazione e di tutela del pluralismo dell'informazione;
 - e) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Spiegazione

L'articolo 2 individua gli organismi che sono Autorità indipendenti ai fini della presente legge. Si tratta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Consob; dell'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti, dell'Autorità di regolazione delle comunicazioni, che svolge le funzioni di regolazione in materia postale e delle comunicazioni elettroniche (restano escluse le funzioni attinenti ai contenuti e alla tutela del pluralismo dell'informazione, su cui cfr. il successivo articolo 21); del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 3
(Composizione del collegio)

1. Ogni Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Nel caso del Garante per la protezione dei dati personali, il collegio è composto dal Presidente e da due membri.
2. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Le designazioni del Governo sono previamente sottoposte al parere vincolante della Commissione parlamentare di cui all'articolo 13, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti previa audizione delle persone designate.
4. I componenti delle Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le medesime Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina sono stati titolari degli organi di vertice di altra Autorità indipendente, o hanno ricoperto incarichi elettivi politici o amministrativi a qualunque livello o ruoli e uffici di rappresentanza nei partiti politici e nei sindacati.
5. Il curriculum dei componenti delle Autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina.
6. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.
7. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13, la revoca del collegio. La revoca del collegio è disposta con decreto motivato del Presidente della Repubblica.

Spiegazione

Il collegio in linea generale è composto da cinque componenti; l'unica eccezione è prevista per il Garante per la protezione dei dati personali: in questo caso il numero dei componenti è ridotto dagli attuali quattro componenti a tre. I meccanismi di nomina del collegio riprendono ampiamente la proposta contenuta nel disegno di legge Amato Letta. Viene previsto un mandato non rinnovabile di sette anni, al fine di assicurare stabilità al funzionamento delle Autorità e di evitare la coincidenza delle nomine con il ciclo politico.

Articolo 4
(Stato giuridico dei componenti delle Autorità)

1. Per l'intera durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità.
2. All'atto di accettazione della nomina i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni, magistrati in attività di servizio o professori universitari di ruolo.
3. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità presso cui hanno svolto il mandato, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 25000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I valori delle predette sanzioni sono rivalutati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
4. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.
5. Con apposito regolamento, approvato dalla maggioranza dei componenti, le Autorità adottano il proprio codice deontologico che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale.

Spiegazione

Nella disciplina dello statuto giuridico dei componenti sono previste incompatibilità successive alla scadenza del mandato; la durata del periodo di incompatibilità è di un anno. Viene sancito che i componenti e i funzionari, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. E' prevista l'adozione di un codice deontologico in ogni Autorità.

Articolo 5 **(Finanziamento delle Autorità)**

1. Il finanziamento delle Autorità è a carico del bilancio dello Stato, fatte salve le fonti di finanziamento a carico degli operatori e del mercato entro i limiti e secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni legislative. A tale fine è istituito nel bilancio dello Stato un fondo per ciascuna Autorità, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Al fondo affluiscono anche, per ciascuna Autorità, i contributi a carico degli operatori e del mercato.
2. Le modalità di attuazione delle disposizioni normative per il finanziamento a carico degli operatori e del mercato, compresi i termini per il versamento, sono fissate con propria deliberazione da ciascuna Autorità. Le suddette deliberazioni sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni di cui al presente comma divengono esecutive.

Spiegazione

Viene fissato il principio per cui il finanziamento dell'attività istituzionale delle Autorità indipendenti è a carico dello Stato, fatte salve le forme di finanziamento a carico del mercato entro i limiti e secondo le modalità definiti da specifiche disposizioni legislative. Per assicurare la massima trasparenza, sia le risorse finanziarie derivanti dal bilancio dello Stato sia i contributi a carico degli operatori e del mercato confluiscono per ciascuna Autorità in un fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di auto-finanziamento sono demandate a deliberazioni delle Autorità, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura già prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

Articolo 6 **(Organizzazione delle Autorità)**

1. Le Autorità hanno autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
2. Al funzionamento dei servizi e degli uffici di ciascuna Autorità sovrintende il segretario generale, che è nominato dal collegio con voto unanime e resta in

carica per un periodo di sette anni. Il segretario generale coordina l'attività istruttoria degli uffici. L'organizzazione interna delle Autorità si ispira al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite al collegio, e funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione interna assicura altresì, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 della presente legge la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio nei procedimenti di controllo a carattere contenzioso e nei procedimenti sanzionatori.

3. Le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
4. Alle dipendenze di ciascuna Autorità è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è stabilito dalla legge istitutiva. Con regolamento dell'Autorità, approvato dalla maggioranza dei componenti, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro e nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla definizione della pianta organica e alla determinazione dell'organico definitivo del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi in misura non superiore a un decimo da quella iniziale.
5. Con proprio regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti, l'Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai principi stabiliti dalla legge istitutiva.
6. L'Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un ventesimo della dotazione organica dell'Autorità e il numero dei dirigenti in esso incluso non può essere superiore a un decimo dei posti delle qualifiche dirigenziali previsti dalla pianta organica dell'Autorità. Il comando non può durare più di due anni e non è rinnovabile.
7. In aggiunta al contingente di cui al comma 3 e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, ciascuna Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
8. Per particolari esigenze di natura tecnica le Autorità possono avvalersi, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, e nel limite di un decimo della

- dotazione organica iniziale stabilita dalla legge istitutiva, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato.
9. Al personale specializzato e agli esperti di cui si avvalgono le Autorità si applicano le norme in materia di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 4 ed al primo periodo del comma 3 del medesimo articolo.
 10. In presenza di specifiche esigenze le Autorità possono provvedere al reclutamento del personale di ruolo mediante concorso riservato al personale dipendente di altre Autorità in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.
 11. Entro due mesi dalla data di insediamento, ciascuna Autorità adotta, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto. Le Autorità provvedono all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 5.

Spiegazione

L'articolo 6 detta norme in materia di organizzazione delle Autorità, sancendone l'autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa. Viene previsto che al funzionamento dei servizi e degli uffici di ciascuna Autorità e all'attività istruttoria sovrintende il segretario generale. La possibilità di avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni viene limitata a casi eccezionali, strettamente giustificati. E' prevista la possibilità di bandire concorsi riservati al personale di altre Autorità indipendenti per soddisfare specifiche esigenze.

Articolo 7 **(Regolamenti delle Autorità)**

1. Le Autorità adottano regolamenti nei casi stabiliti dalle legge, che ne fissa i principi e i criteri direttivi.
2. I regolamenti delle Autorità sono deliberati previo parere del Consiglio di Stato, per i profili di carattere tecnico-giuridico, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. I regolamenti delle Autorità sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità, nonché con funzione meramente informativa sul sito internet dell'Autorità. Ciascuna Autorità redige annualmente

una raccolta degli atti di cui al comma 1, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, devono essere garantite adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell'Autorità e la disponibilità per l'acquisizione in copia da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Spiegazione

L'articolo 7 regola l'esercizio del potere regolamentare, assicurandone la legittimità e richiedendo un'adeguata pubblicità degli atti.

Articolo 8

(Procedimenti per l'adozione di regolamenti e atti generali)

1. I regolamenti e gli atti a contenuto generale delle Autorità, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono.
2. I regolamenti e gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull'attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto della regolazione, le Autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti interessati e si avvalgono di forme di consultazione pubblica, basate sulla diffusione di schemi e versioni preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire, entro un congruo termine, osservazioni scritte. Le Autorità possono altresì consentire agli interessati di presentare le loro osservazioni anche oralmente, in audizioni individuali o collettive, delle quali viene redatto verbale.
3. Le Autorità rendono pubblici mediante il proprio sito internet i risultati delle consultazioni svolte, salva la tutela di eventuali informazioni riservate. La pubblicazione dei singoli contributi è consentita previo consenso del soggetto che ha partecipato alla consultazione.
4. Le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti.
5. Le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

6. Le Autorità possono promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti vigilati.

Spiegazione

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento dei procedimenti volti all'adozione di atti regolamentari e generali, sulla base del principio di proporzionalità e dell'obbligo di forme di consultazione. E' prevista la revisione periodica del contenuto di tali atti per adeguarli all'evoluzione del mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti. La formulazione è ampiamente ripresa dall'articolo 23 della legge n. 262/2005 per la tutela del risparmio. Rispetto alla legge sul risparmio, viene qui fatto espresso riferimento alla necessità di forme di consultazione pubblica (notice and comment). E' altresì previsto che le Autorità possano promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte delle imprese.

Articolo 9

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali)

1. Ai procedimenti delle Autorità volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio orale, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.
3. I provvedimenti individuali devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
4. Su richiesta dei singoli componenti del collegio, le eventuali opinioni dissenzienti redatte in forma scritta sono allegate alla decisione e pubblicate insieme al provvedimento.
5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentita l'Autorità interessata. La disciplina indica i casi di necessità e di urgenza nonché le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogare ai suddetti principi. Restano salve le

disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Spiegazione

L'articolo 8, anch'esso modellato sulla legge n. 262/2005 per la tutela del risparmio, fissa i principi di garanzia nei procedimenti individuali delle Autorità. Per l'adozione di provvedimenti inibitori e sanzionatori è sancito il diritto al contraddittorio orale e alla separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Trattandosi di importanti profili di garanzia dei diritti e degli interessi individuali, in generale l'applicazione di questi principi è demandata a regolamenti governativi adottati sentite le singole Autorità interessate, piuttosto che a regolamenti delle singole Autorità.

Sono fatte salve le disposizioni della legge n. 262/2005 che hanno recentemente fissato modalità uniformi di disciplina delle procedure da parte della Consob e della Banca d'Italia.

Articolo 10 **(Sanzioni)**

1. Le Autorità indipendenti possono irrogare sanzioni amministrative, anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:
 - a) compimento di atti o comportamenti in contrasto con la disciplina del settore di competenza;
 - b) inottemperanza o inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei soggetti vigilati;
 - c) inosservanza degli obblighi di fornire informazioni e documenti o ostacolo all'esercizio dei propri poteri ispettivi.
2. Le sanzioni amministrative, anche a carattere pecuniario, applicabili dalle Autorità indipendenti sono definite nelle leggi istitutive.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle Autorità si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è in ogni caso ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge predetta.

Spiegazione

La disposizione fissa le norme generali relative all'irrogazione di sanzioni amministrative da parte delle Autorità. E' esclusa per tutte le Autorità la possibilità del pagamento in forma ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981.

Articolo 11

(Ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità)

1. I provvedimenti delle Autorità possono essere impugnati innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La competenza funzionale per il giudizio di primo grado è attribuita al tribunale amministrativo regionale del Lazio, salva diversa previsione della legge istitutiva. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio da meno di cinque anni. Si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Restano ferme le eccezioni previste dall'articolo 24, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori nel settore finanziario, assicurativo e della previdenza complementare. E' altresì fatta salva la disciplina relativa all'impugnazione dei provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali di cui all'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Spiegazione

La disposizione disciplina i ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti delle Autorità.

A livello procedurale sono incorporate le novità introdotte dalla legge n. 205/2000. Vengono altresì previste incompatibilità per l'assunzione di incarichi di consulenza tecnica del tribunale da parte di dipendenti ed ex dipendenti delle Autorità, in linea con quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 262/2005.

Sono fatte salve le scelte recentemente compiute dal legislatore in materia di risparmio, con riferimento alla competenza del giudice ordinario per i ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori delle Autorità di vigilanza. In tal modo è mantenuta un'uniformità riguardo alla disciplina della Consob (rientrante nell'ambito di applicazione della presente legge) e alla disciplina della Banca d'Italia.

E' altresì fatta salva la competenza del giudice ordinario sui ricorsi contro i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 12
(Rapporti istituzionali)

1. Le Autorità riferiscono al Parlamento sui risultati dell'attività svolta e sul grado di efficienza ed efficacia della medesima attività presentando una relazione annuale alla Commissione di cui all'articolo 13.
2. Le Autorità possono presentare al Parlamento e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive.
3. Le Autorità collaborano, anche mediante segnalazioni e scambio di informazioni, con le Autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni.
5. La legge istitutiva stabilisce i casi e i modi in cui ciascuna Autorità, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi di organi delle pubbliche amministrazioni.
6. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive le Autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
7. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 6 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorità che hanno richiesto la collaborazione.

Spiegazione

L'articolo 10 detta disposizioni comuni in materia di rapporti con il Parlamento, il Governo, le Autorità e amministrazioni di altri Stati e dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni nazionali nonché in materia di collaborazione con la Guardia di finanza.

Articolo 13

(Commissione parlamentare per i rapporti con le Autorità)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la liberalizzazione e la regolazione dei mercati e i rapporti con le Autorità indipendenti, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che ne costituiscono l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
5. La Commissione:
 - a) esprime il parere vincolante sulle nomine di cui all'articolo 3;
 - b) esprime il parere sugli indirizzi generali del Governo di cui all'articolo 1, comma 4;
 - c) esamina la relazione annuale presentata da ciascuna Autorità ai sensi dell'articolo 12, comma 1; svolge un'audizione del collegio in cui viene discussa la suddetta relazione; trasmette alle Camere un rapporto con le proprie valutazioni;
 - d) svolge audizioni dei componenti delle Autorità, degli operatori economici, dei portatori di interessi collettivi e diffusi nelle materie di competenza delle Autorità;
 - e) si esprime sui pareri e sulle segnalazioni formulati dalle Autorità ed invita il Governo all'adozione delle eventuali iniziative ritenute opportune.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 5, la Commissione acquisisce dal Governo, nonché da operatori e utenti, segnalazioni ed elementi conoscitivi afferenti i settori di competenza delle Autorità. Le Commissioni permanenti delle due Camere concorrono all'attività della Commissione con modalità stabilite dai regolamenti parlamentari.

Spiegazione

L'articolo 13 istituisce un'apposita Commissione per i rapporti con le Autorità. La Commissione esprime, a maggioranza dei due terzi, i pareri sulle designazioni relative ai componenti delle Autorità. Inoltre, essa adotta pareri sugli indirizzi

generali del Governo in merito all'attività di talune Autorità, esamina le relazioni annuali, i pareri e le segnalazioni delle Autorità e svolge audizioni dei componenti delle Autorità. L'obiettivo è favorire un confronto pieno ed efficace con il Parlamento che, senza mettere in discussione l'indipendenza delle Autorità, consenta di verificare la rispondenza dell'operato alle finalità stabilite dalle leggi istitutive.

CAPO II

AUTORITÀ PER L'ENERGIA, L'ACQUA E I TRASPORTI

Articolo 14

(Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti)

1. E' istituita l'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti cui sono trasferite le competenze già attribuite:
 - a) all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni;
 - b) all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. All'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti sono altresì attribuite le competenze di cui al Capo III della presente legge in materia di infrastrutture e servizi di trasporto. Sono in ogni caso fatte salve le vigenti attribuzioni delle competenze attinenti alla regolamentazione tecnica e alla sicurezza delle reti, delle infrastrutture e dei servizi.

Articolo 15

(Tentativo di conciliazione)

1. Per la risoluzione delle controversie tra clienti, consumatori e imprese riguardanti l'applicazione di disposizioni che regolano il settore di cui all'articolo 16, comma 3, non si può proporre l'azione in sede giurisdizionale e se proposta è improcedibile, fino a che non sia stato esperito un tentativo di conciliazione da ultimare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza all'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti. Decorso tale termine senza che si sia raggiunta la conciliazione, l'azione è procedibile.
2. Qualora il giudice rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui al comma precedente, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla

promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applica l'articolo 412-*bis*, commi 2 e 5, del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di sessanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice ne dichiara d'ufficio l'estinzione con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.

3. L'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti adotta con propri regolamenti le disposizioni procedurali e organizzative per l'esperimento di procedure di conciliazione e di risoluzione delle controversie in contraddittorio presso di essa.

CAPO III

NORME PER LA CONCORRENZA E LA REGOLAZIONE DELL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Articolo 16

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo hanno la finalità di garantire nel settore dei trasporti l'accessibilità, l'idoneità e la funzionalità delle reti e delle infrastrutture, in condizioni di economicità e di redditività, la qualità dei servizi e l'efficienza laddove la concorrenza non sia sufficiente, la tutela dei clienti e dei consumatori.
2. Per i fini di cui al comma 1, sono individuati i principi e i criteri per l'attribuzione di concessioni e autorizzazioni, per la definizione di sistemi tariffari trasparenti e orientati al costo e per la regolazione delle altre condizioni di realizzazione, esercizio e messa a disposizione delle reti e delle infrastrutture nonché di offerta dei servizi. L'attuazione di tali principi e criteri avviene nel rispetto della normativa comunitaria, in particolare delle norme in tema di concorrenza, libertà di circolazione e aiuti di Stato, e degli indirizzi di politica settoriale nonché delle scelte di investimento del Parlamento e del Governo, e in modo da armonizzare gli obiettivi di equilibrio economico-finanziario dei gestori delle reti e dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale, di integrità delle infrastrutture e delle reti e di uso efficiente delle risorse. Le funzioni di cui alla presente legge sono altresì informate al principio di sussidiarietà ed esercitate nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli altri enti territoriali, come definite dalla Costituzione.

3. Il settore dei trasporti, di seguito denominato anche “settore”, ai sensi e per gli effetti della presente legge comprende le gestioni autostradali, aeroportuali e portuali e i trasporti ferroviari, inclusi i servizi accessori e complementari.
4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono per:
 - a) “gestioni autostradali”: la realizzazione, l’esercizio e la messa a disposizione di infrastrutture autostradali, comprensive delle aree di servizio e di parcheggio e delle altre pertinenze;
 - b) “gestioni aeroportuali”: la realizzazione, l’esercizio e la messa a disposizione delle infrastrutture aeroportuali o aerodromi e delle loro pertinenze;
 - c) “gestioni portuali”: la realizzazione, l’esercizio e la messa a disposizione dei porti marittimi e delle loro pertinenze;
 - d) “trasporti ferroviari”: la realizzazione, l’esercizio e la messa a disposizione delle infrastrutture ferroviarie e l’esercizio dei servizi di trasporto ferroviario.

Articolo 17

(Criteri direttivi per l’attività in materia di trasporti dell’Autorità)

1. L’Autorità per l’energia, l’acqua e i trasporti nel perseguire le finalità di cui all’articolo 16, comma 1 con riferimento al settore dei trasporti come individuato ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 16, si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) salvaguardare il ricorso a procedure aperte basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori per il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi comunque denominati;
 - b) assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all’esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di servizio universale;
 - c) vigilare sulla diffusione di condotte in danno dei clienti e dei consumatori, anche al fine di segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza;
 - d) promuovere la qualità degli investimenti infrastrutturali anche in relazione agli obiettivi di politica dei trasporti e di riequilibrio modale fissati negli atti di programmazione economica, accertando che i contributi pubblici diretti al loro finanziamento siano coerenti con i benefici netti non incorporati nei ricavi di gestione;

- e) promuovere la diffusione di informazione su tariffe, canoni, pedaggi, diritti comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- f) garantire un livello adeguato di protezione dei clienti e dei consumatori nei confronti del fornitore;
- g) verificare periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore eliminando vincoli non più necessari o adottando, laddove possibile, misure meno restrittive della libertà di impresa;
- h) promuovere l'efficacia e la qualità delle infrastrutture e dei servizi, la varietà delle offerte e la semplificazione degli adempimenti richiesti ai clienti e ai consumatori;
- i) assicurare che tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, siano trasparenti e orientati ai costi, secondo criteri che siano uniformi per il settore, che incentivino l'efficienza e la qualità dei servizi e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
- j) promuovere la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi, diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte ed ampliare le scelte a disposizione dei clienti e dei consumatori.

Articolo 18

(Poteri dell'Autorità in materia di trasporti)

1. L'Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, e attenendosi ai criteri direttivi di cui all'articolo 17 esercita i seguenti poteri:
 - a) definisce i criteri generali per le procedure di rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi comunque denominati nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico e di servizio universale;
 - b) esprime parere obbligatorio sulla definizione delle attività di servizio pubblico, di servizio universale e delle attività oggetto dei contratti di programma; del suddetto parere le amministrazioni competenti devono tenere conto motivando eventuali scelte difformi operate nei propri provvedimenti;
 - c) propone alle amministrazioni competenti per legge gli schemi dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni, dei contratti di

servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

- d) qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di cui alla lettera c);
- e) valuta gli oneri per il servizio universale e determina, sentite le imprese, le modalità di copertura;
- f) determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo comunque denominati, e vigila sul rispetto degli stessi;
- g) determina i criteri per la separazione contabile e gestionale nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di servizio universale, e vigila sul loro rispetto;
- h) disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che siano gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza;
- i) valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori o i rifiuti di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla lettera precedente siano giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare;
- j) indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi;
- k) chiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore dei clienti e dei consumatori in caso di inadempimento;
- l) controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti ed agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;
- m) verifica con periodicità almeno annuale la congruità degli stanziamenti di bilancio rivolti ai gestori delle reti, delle infrastrutture e dei nodi di trasporto con gli impegni contrattualizzati in materia di investimenti e livelli di servizio;
- n) verifica con periodicità almeno annuale che i sussidi pubblici di parte corrente permettano, unitamente ai ricavi derivanti dalla gestione, l'efficiente ed efficace conseguimento degli obiettivi di servizio pubblico e di servizio universale e delle attività comunque oggetto dei contratti di programma, segnalando al Governo e al Parlamento gli esiti di tali verifiche nonché di quelle indicate alla lettera precedente;

- o) promuove la redazione di codici deontologici e norme di autoregolamentazione, e controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;
- p) richiede a chi ne sia in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
- q) qualora sussistano ipotesi di condotte in violazione della normativa o comunque in contrasto con gli atti di regolazione svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso ai locali, terreni e mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
- r) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;
- s) ordina la cessazione delle condotte in violazione della normativa vigente o comunque in contrasto con gli atti di regolazione e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino;
- t) nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le preoccupazioni da essa manifestate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti;
- u) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentate dai clienti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;
- v) istituisce procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie in alternativa all'azione giurisdizionale.

Articolo 19 **(Sanzioni)**

1. L'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nel caso di:
 - a) inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati;
 - b) inosservanza dei criteri per la separazione contabile e gestionale, la disaggregazione, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di servizio universale;
 - c) violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere h) e i);
 - d) inottemperanza agli ordini e alle misure disposte ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere s) e t).
2. L'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti dell'Autorità diversi da quelli di cui al comma precedente e da quelli indicati al comma 3.
3. L'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 100.000 euro qualora:
 - a) i destinatari di una richiesta dell'Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, oppure non forniscano le informazioni nel termine stabilito;
 - b) i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono determinate in considerazione della gravità e della durata dell'infrazione. Si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 3, della presente legge.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20
*(Riordino delle competenze nel settore assicurativo
e della previdenza complementare)*

1. La Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e l'Isvap sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di cui al presente articolo. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il trasferimento delle competenze della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione e dell'Isvap alla Banca d'Italia e alla Consob. Con il predetto decreto è altresì disciplinato il trasferimento alla Consob e alla Banca d'Italia delle risorse strumentali, finanziarie e di personale degli enti soppressi ai sensi del presente articolo. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) attribuire alla Banca d'Italia le competenze attinenti alla tutela della sana e prudente gestione e alla Consob le competenze attinenti alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli operatori;
 - b) garantire l'esercizio coordinato delle competenze già spettanti rispettivamente alla Consob e alla Banca d'Italia e delle nuove competenze ad esse attribuite;
 - c) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 21
(Riordino delle competenze nel settore delle comunicazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il trasferimento delle competenze già attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, a garanzia dei diritti della persona rispetto al contenuto dell'informazione e a tutela del pluralismo dell'informazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

(.....)
2. Le funzioni di Autorità di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite dal Ministero delle

comunicazioni all’Autorità di regolazione delle comunicazioni. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di modifica e integrazione delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che assume la denominazione di Autorità di regolazione delle comunicazioni, al fine di consentire l’esercizio delle nuove competenze attribuite. Con il predetto decreto è in particolare disciplinato il trasferimento all’Autorità delle pertinenti risorse strumentali, finanziarie e di personale del Ministero delle Comunicazioni. Nell’esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire l’esercizio coordinato delle competenze attribuite all’Autorità di regolazione delle comunicazioni;
- b) rispettare i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 22

(Riordino delle competenze nel settore dell’energia elettrica, del gas, delle risorse idriche e dei trasporti)

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di cui al comma 3.
2. L’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino di cui al comma 3.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il trasferimento all’Autorità dell’energia, dell’acqua e dei trasporti, istituita dall’articolo 14, delle competenze dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche nonché delle competenze in materia di trasporti ad essa attribuite dall’articolo 14, comma 2 e di eventuali ulteriori competenze strettamente connesse a queste ultime. Con i predetti decreti è altresì disciplinato il trasferimento all’Autorità dell’energia, dell’acqua e dei trasporti delle risorse strumentali, finanziarie e di personale degli organismi soppressi ai sensi dei commi 1 e 2 nonché delle amministrazioni e dei soggetti pubblici che esercitavano in base alla normativa previgente le competenze in materia di trasporto trasferite all’Autorità.
4. Nell’esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite all'Autorità dell'energia, dell'acqua e dei trasporti;
 - b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a riorganizzare o sopprimere gli uffici e rivedere le piante organiche di amministrazioni e soggetti pubblici le cui competenze in materia di trasporto sono state totalmente o parzialmente attribuite all'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
6. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a razionalizzare, riordinare e coordinare la normativa del settore dei trasporti in modo coerente con la presente legge e con le funzioni dalla stessa attribuite all'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti. La delega è esercitata nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere, da rendere entro quaranta giorni, delle Commissioni permanenti del Parlamento competenti e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei seguenti criteri direttivi:
- a) la disciplina, anche procedurale, delle concessioni e dei titoli abilitativi è definita in modo omogeneo per il settore e secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, conformi ai principi comunitari in tema di concorrenza, libertà di circolazione e aiuti di Stato;
 - b) la disciplina dell'accesso alle infrastrutture ed alle reti e della fornitura dei servizi è informata a principi comuni per il settore, principi che a loro volta sono coerenti con i principi comunitari in materia;
 - c) le funzioni attinenti la formulazione degli indirizzi di politica settoriale, le scelte di investimento e di definizione del contenuto del servizio pubblico, del servizio universale e dell'oggetto dei contratti di programma sono disciplinate in modo da assicurarne l'esercizio programmato e il coordinamento con le funzioni e i poteri che la legge attribuisce all'Autorità;
 - d) l'Autorità e le altre amministrazioni interessate provvedono all'esercizio delle funzioni conseguenti al riordino con le ordinarie strutture amministrative.
7. All'onere derivante dalle competenze in materia di acqua e trasporti attribuite all'Autorità per l'energia, l'acqua e i trasporti dalla presente legge, determinato in [...] euro nel 2006 e in [...] milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede:

- a) per il 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo [6856] dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze/dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2006;
- b) a decorrere dal 2007, mediante un contributo a carico dello Stato e un contributo versato dagli operatori di importo non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi derivanti dai servizi regolati nell'ultimo esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge.

Articolo 23

(Trasformazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in Agenzia)

1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. Le sue competenze sono trasferite a un'Agenzia per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture. L'Agenzia è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
2. L'Agenzia di cui al comma precedente esercita le competenze attribuite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal citato decreto legislativo n. 163/2006. L'incarico di direttore dell'Agenzia è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento indica le disposizioni anche di rango legislativo, da considerarsi abrogate a far data dalla sua entrata in vigore.

Articolo 24

(Disposizioni abrogate)

...

Articolo 25

(Entrata in vigore)

...